



Comune di Tornaco

Provincia di Novara

Comunicato ai Capigruppo

Il 17/4/2014 N. prot. 975

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 25

OGGETTO: OBIETTIVI ACCESSIBILITA' 2014.

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **QUINDICI** del mese di **APRILE** alle ore 17.30
Nella casa comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e nome		Presente	Assente
SARINO GAUDENZIO	Sindaco	x	
GRASSULLO STEFANIA	Assessore		x
BERNASCONE DOMENICO	Assessore	x	
CALEFFI ROBERTO	Assessore	x	
CUSARO GIOVANNI	Assessore		x
	Totale	3	2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Alfonso Russo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di favorire l'accesso delle persone disabili agli strumenti informatici. L'articolo 1 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", riprende il principio costituzionale di uguaglianza e afferma che "la Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione".

Visto, in particolare l'art. 9, rubricato "Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale", del decreto legge n. 179/2012 che prevede una serie di modifiche sostanzialmente in ambito di accessibilità delle postazioni di lavoro e dei documenti pubblicati nei siti web delle pubbliche amministrazioni, e introduce l'obbligo, a carico delle medesime pubbliche amministrazioni, di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi annuali di accessibilità. Inoltre la norma assegna all'Agenzia per l'Italia digitale il compito di monitoraggio e di intervento nei confronti dei soggetti erogatori di servizi, inadempienti in ordine all'accessibilità dei servizi medesimi.

Considerato che:

- la Legge n. 4/2004, con la definizione di "accessibilità" intende riferirsi alla capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.

- Con il richiamo all'inclusione digitale, contenuto nella rubrica dell'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, si rende necessario che quest'ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.

- La legge n. 4/2004, detta anche Legge Stanca, sancisce il diritto per i disabili di accesso agli strumenti informatici e tutela il diritto di accesso dei medesimi ai servizi informatici e telematici della pubblica Amministrazione. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere" che limitano l'accesso dei disabili agli strumenti della società dell'informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica e da una migliore qualità della vita. Nei confronti della pubblica Amministrazione la legge Stanca ha introdotto l'obbligo di dotarsi di siti web accessibili.

Visto il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 che introduce una serie di modifiche alla legge n. 4/2004. In particolare esso è intervenuto a modificare l'ambito soggettivo di applicazione della legge ampliando il novero dei soggetti erogatori. Pertanto, sono da considerarsi soggetti erogatori anche "tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet", che vanno ad aggiungersi alle "pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico, alle aziende appaltatrici di servizi informatici".

Visto l'articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 che è intervenuto anche a modificare l'articolo 4, commi 4 e 5 della legge n. 4/2004. Il comma 4 modificato prevede l'obbligo dei datori

di lavoro pubblici e privati di mettere a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware, software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore. È stabilito, altresì, che spetta all’Agenzia per l’Italia digitale definire con apposite regole tecniche le specifiche delle postazioni di lavoro, nel rispetto della normativa internazionale. Il nuovo comma 5 prevede che i datori di lavoro pubblici devono provvedere all’attuazione del suddetto obbligo “nell’ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico” e non, come era in precedenza, genericamente “nell’ambito delle disponibilità di bilancio”. Ciò significa che l’Amministrazione pubblica è obbligata a pianificare l’acquisto di soluzioni hardware e software idonee all’integrazione del dipendente con disabilità nell’ambiente di lavoro.

Visto l’articolo 12 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato Con D.Lgs. n. 82 del 2005, ai sensi del quale “le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione” anche “nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione”. Con specifico riferimento alla formazione informatica dei dipendenti pubblici, l’articolo 13 del Codice dell’amministrazione digitale, come modificato dall’articolo 9 citato, stabilisce che le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione dei piani di cui all’articolo 7-bis del D. Lgs. n. 165/2001, e nell’ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano politiche di formazione dei dipendenti pubblici finalizzate alla conoscenza e all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ma anche dei temi relativi all’accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. L’art. 7-bis citato disciplina i piani di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 (ad esclusione delle università e degli enti di ricerca) sono obbligate a predisporre annualmente tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche.

Considerato che in tema di accessibilità dei documenti amministrativi informatici, il nuovo comma 5-bis nell’art. 23-ter del CAD stabilisce che i documenti amministrativi informatici, vale a dire gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

Considerato che, ai sensi del comma 6, lett. e) dell’articolo 9 del decreto legge n. 179/2012, la pubblicazione online deve avvenire nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all’articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. Ciò significa che i moduli e formulari, ma anche gli atti e i provvedimenti amministrativi oggetto di pubblicità legale, devono essere fruibili anche da persone con disabilità. Non è ammessa, pertanto, la pubblicazione di documenti-immagine, vale a dire scansioni digitali di documenti cartacei senza che si sia provveduto ad opportuna digitalizzazione del testo ivi contenuto.

Visto l’articolo 54 del D. Lgs. n. 82/2005 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni sono obbligate a garantire, oltre che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali, dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito, anche che le medesime informazioni siano accessibili, assicurando così il rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione nell’erogazione delle stesse.

Visto l’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, comma 7, il quale dispone nel senso di una maggiore trasparenza stabilendo che, entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro. In particolare, l’obbligo di pubblicazione nel sito web è a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165 e ha ad oggetto gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro".

Vista la circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 61 del 2013 e i modelli (A e B), ad essa allegati. Il modello A "Questionario di autovalutazione" è un esempio di questionario che le amministrazioni possono utilizzare per effettuare un'autovalutazione circa lo stato di adeguamento dei propri siti e servizi web alla normativa sull'accessibilità. I risultati del questionario, ad uso esclusivamente interno, possono fornire all'Amministrazione un quadro completo delle criticità esistenti per ogni sito web e servizio fornito. I medesimi risultati possono essere utilizzati dall'Amministrazione per predisporre una checklist utile per la definizione degli obiettivi annuali di accessibilità e degli interventi da realizzare. Il modello B "Obiettivi di accessibilità" è un esempio di format che l'Amministrazione può utilizzare per la pubblicazione degli obiettivi annuali di accessibilità prevista dalla legge.

Dato atto che nel Comune non è in servizio personale in condizione di disabilità personale;

Visti gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2014 predisposti dal responsabile del servizio personale;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000.

RICHIESTI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs n.267/2000:

NON DOVUTO.

Tornaco, lì

Il Responsabile del servizio amministrativo - finanziario

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

si esprime parere favorevole.

Tornaco, lì 15/04/2014

Il Responsabile del servizio amministrativo - finanziario

F.to Liviana Righetti

PROPONE

1. Di approvare gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2014 predisposto dal responsabile del servizio personale secondo il format dell'Agenzia per l'Italia digitale, e allegato alla presente per farne parte integrante;
2. di trasmettere la presente agli uffici e servizi perché prendano conoscenza degli obiettivi di accessibilità 2014 ai fini della loro attuazione;
3. di pubblicare gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2014 nell'apposita sezione del sito istituzionale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione su estesa

Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi competenti

A votazione unanime e palese dei presenti

DELIBERA

1. Di approvare gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2014 predisposto dal responsabile del servizio personale secondo il format dell'Agenzia per l'Italia digitale, e allegato alla presente per farne parte integrante;
2. di trasmettere la presente agli uffici e servizi perché prendano conoscenza degli obiettivi di accessibilità 2014 ai fini della loro attuazione;
3. di pubblicare gli obiettivi di accessibilità per l'anno 2014 nell'apposita sezione del sito istituzionale.

All'unanimità dei voti espressi in forma palese in separata e successiva votazione

DICHIARA

il presente provvedimento eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *Gaudenzio Sarino*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alfonso Russo

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 17/04/2014

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alfonso Russo

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Alfonso Russo

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 15/4/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alfonso Russo

COMUNE DI TORNACO
Provincia di Novara

Obiettivi di accessibilità per l'anno 2014

Redatto ai sensi dell'articolo 9, comma 7 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Redatto il 31/03/2014

SOMMARIO

Obiettivi di accessibilità per l'anno 2014	7
Sommaro	8
Premessa	9
Informazioni generali sull'Amministrazione	9
Descrizione dell'Amministrazione	9
Obiettivi di accessibilità	10

PREMESSA

L'articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

Nel Comune di Tornaco non è in servizio personale in condizione di disabilità.

INFORMAZIONI GENERALI SULL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione	COMUNE DI TORNACO
Sede legale (città)	TORNACO
Responsabile Accessibilità	DA DESIGNARE
Indirizzo PEC per le comunicazioni	tornaco@cert.ruparpiemonte.it

DESCRIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune di Tornaco è un ente locale ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000. Svolge le funzioni fondamentali proprie stabilite dalla Legge e dallo Statuto e quelle trasferite/delegate dallo Stato, Regioni e Province. L'organizzazione del Comune è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Sono organi di indirizzo politico-amministrativo del Comune: Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale.

Sono organi di gestione tecnico-operativa: I responsabili dei servizi in cui si articola l'Ente.

E' organo di consulenza e assistenza giuridico-amministrativa il Segretario Comunale.

Il territorio del Comune di Tornaco è pianeggiante, si estende su una superficie di 13,32 Km² e confina con i Comuni di Borgolavezzaro, Cassolnovo (PV), Cilavegna (PV), Gravellona Lomellina (PV), Terdobbiate, Vespolate.

La popolazione residente al 31/01/2012 è di 896 abitanti.

OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

Obiettivo	Breve descrizione dell'obiettivo	Intervento da realizzare	Tempi di adeguamento
Sito istituzionale	sviluppare un sito istituzionale accessibile	Si intende sviluppare il sito istituzionale dell'Ente rispettando tutti i requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente.	Aggiornamento costante e tempestivo durante l'arco dell'intero triennio e, comunque, nei termini di legge.
Siti web tematici	Monitoraggio ed Adeguamento dei siti tematici afferenti all'amministrazione	Si intende effettuare attività di costante monitoraggio e ove necessario di adeguamento alla normativa vigente dei siti tematici afferenti all'amministrazione, in particolare della sezione "Amministrazione Trasparente" dove ormai, per legge, devono essere pubblicate, in modo stabile, tutte le informazioni e attività del Comune	Aggiornamento costante e tempestivo durante l'arco dell'intero triennio e, comunque, nei termini di legge.
Formazione informatica	Pubblicare documenti accessibili ☒	Si intende formare il personale che produce documenti informatici pubblicati online, affinché i documenti rispettino le regole di accessibilità in tutto il procedimento di pubblicazione. In questo modo i documenti di testo stampati su carta e successivamente digitalizzati tramite scanner verranno sostituiti con documenti in formato accessibile mediante conversione operata dai software di produttività individuale, prima di essere pubblicati on line.	12/2014
Conversione in formato HTML dei documenti		Conversione in HTML di almeno il 5% dei documenti informatici. Convertire almeno il 5% dei documenti informatici direttamente in HTML per una maggiore fruizione del testo, nonché per una migliore reperibilità dei contenuti da parte dei motori di ricerca.	12/2014

Obiettivo	Breve descrizione dell'obiettivo	Intervento da realizzare	Tempi di adeguamento
Responsabile dell'accessibilità	Nominare un responsabile dell'accessibilità interno dell'ente	Necessità di nominare formalmente una persona responsabile dell'accessibilità e darne informazione alla struttura organizzativa.	08/2014